

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 249**

presentata dai Consiglieri regionali  
MANCA Desiré Alma - CIUSA - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 20 febbraio 2021

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Il mondo della sordità è composto da tanti differenti percorsi sul piano riabilitativo ed educativo, frutto di scelte legittime che vanno rispettate. È fondamentale che tutti si sentano cittadini titolari di diritti avendo a disposizione le stesse opportunità anche se, ovviamente, il mondo è a misura di persone udenti.

La sordità tuttavia non è una malattia ma un deficit da compensare e può essere compensato benissimo con una serie di interventi mirati: dallo screening neo-natale all'utilizzo delle tecnologie, dalla formazione degli operatori di supporto all'affermazione di una cultura nuova che, ad esempio, non confina i sordi in lavori a bassa capacità perché invece possono fare tutto e per questo si sentono più integrati se valutati in base al merito ed alla competenza e non per la loro condizione.

La Convenzione ONU del 1948 sui diritti umani equipara la comunicazione ad un diritto umano e individua la parola come verso umano accompagnato da espressioni del viso con caratteri di universalità tali da consentire all'individuo di entrare in relazione con le altre persone.

La presente proposta di legge impegna la Giunta regionale a garantire la presenza di un interprete LIS (Lingua italiana dei segni) durante la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio regionale. La LIS, Lingua dei segni italiana, è la lingua usata dalle persone sorde e udenti appartenenti alla comunità sorda italiana ed è un sistema comunicativo che utilizza il canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde. La LIS non è universale: esiste una lingua dei segni per ogni nazione, perché essa sviluppa caratteristiche proprie legate alla particolare cultura in cui viene usata e permette di tramettere mille emozioni, sentimenti e stati d'animo.

Come esistono tante lingue vocali, ognuna delle quali è legata ai valori e alle caratteristiche dei suoi utenti, così sappiamo che esistono tante lingue dei segni differenti. Nell'ultima edizione del database internazionale Ethnologue ne sono elencate 144.

La maggior parte delle persone sorde, indipendentemente dall'età in cui apprende una lingua dei segni, vive in una condizione di bilinguismo e utilizza con maggiore o minore competenza almeno due lingue: la lingua scritta e parlata dell'area geografica in cui abita e la lingua dei segni utilizzata dalla comunità dei sordi in quello stesso paese. Francois Grosjean, uno dei massimi studiosi del bilinguismo, ha sostenuto che bisogna assicurare ai bambini sordi il diritto di crescere bilingui.

Il 13 dicembre 2006, l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che è stata poi ratificata dall'Italia. In alcuni articoli di questa Convenzione si parla esplicitamente di riconoscere e facilitare l'uso delle lingue dei segni, di agevolare l'apprendimento e di promuovere e sostenere la specifica identità culturale e linguistica delle persone sorde. Molte di queste disposizioni hanno trovato una piena applicazione in diversi paesi, mentre in Italia, nonostante la ratifica del 2009, la LIS non ha avuto ancora un riconoscimento giuridico a livello nazionale.

Solo alcuni enti locali sono intervenuti in questa direzione, promuovendone il riconoscimento attraverso norme di legge regionali, delibere o mozioni dei consigli comunali (Marziale, 2018).

I sordi italiani che utilizzano la LIS la ritengono fondamentale per la loro crescita culturale e sociale e ne richiedono il riconoscimento giuridico da parte delle istituzioni, al pari di altre lingue minoritarie, in attuazione dei principi di accessibilità e di uguaglianza ovvero a garanzia dell'esercizio dei diritti di cittadinanza di cui le persone sorde, come ogni altro cittadino, sono titolari.

Nella realtà italiana usiamo la denominazione comunità sorda, per riferirci ad una comunità di segnanti che include persone sia sorde che udenti (si vedano tra gli altri: Zuccalà 1997; Fontana & Zuccalà, 2012, Russo Cardona e Volterra, 2007 cap.2; Branni, 2019; Volterra et al. 2019, cap. 2). Sono infatti considerate parte della comunità anche le persone udenti che sono state esposte alla lingua dei segni in età precoce perché hanno familiari sordi e più recentemente molti adulti udenti, che hanno frequentato i corsi di LIS attivati in diverse città in Italia.

Quest'ultimi ritengono la LIS un mezzo di espressione straordinario non solo per comunicare con familiari, amici e conoscenti sordi, ma anche e soprattutto perché sono affascinati dalla possibilità di esprimersi in una modalità totalmente visiva che non richiede l'udito e la voce.

I membri di questa comunità sono solitamente bilingui (italiano/lingua dei segni italiana) o plurilingui (se conoscono altre lingue vocali o segnate). Data la bassa percentuale di sordi nella popolazione generale, la maggioranza udente, che non è a contatto con persone sorde, generalmente non conosce la lingua dei segni, né l'esperienza della sordità.

Coloro, invece, che conoscono la LIS ritengono che la lingua dei segni, promuovendo una migliore comunicazione, possa essere un ottimo strumento per una maggiore integrazione con gli altri gruppi e con la società più in generale.

Con l'arrivo della emergenza sanitaria Covid-19, la comunità sorda è stata molto attiva e presente sui social, chiedendo e ottenendo, anche se solo parzialmente, accessibilità alle informazioni e comunque reagendo con un atteggiamento positivo e incoraggiante.

Quello che la comunità sorda ha chiesto nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19 è di poter ottenere un accesso completo alle informazioni per poter partecipare in pieno alla società civile e poter far sentire le proprie opinioni e scelte nell'ambito di una nuova politica sociale mostrandosi né fragile, né vulnerabile. In questa circostanza, forse per la prima volta la comunità sorda è riuscita a se-

guire il "contagio informativo" (Grandi e Piovan, 2020) trovando in molti casi da sola la soluzione su come accedere alle informazioni in modo corretto e completo (Faloppo, 2020).

Questo progetto di legge rappresenta un primo passo per poter lanciare un progetto molto più vasto che coinvolga enti di ricerca, istituzioni, università, associazioni, che arrivi ad analizzare tutti i mezzi di comunicazione istituzionali, gli organi di stampa (quotidiani, trasmissioni televisive, ecc.) e i social media e social network.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della Lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni tattile (LIS tattile), la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

### Art. 2

#### Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie.

### Art. 3

#### Funzioni della Regione

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, favorisce:

- a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le agenzie di tutela della salute, gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
- b) l'utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 2 alla vita sociale, culturale e politica della comunità e per favorire l'accesso e la fruizione dell'informazione;

- c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
- d) la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali;
- e) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
- f) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;
- g) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi socio-sanitari dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

#### Art. 4

##### Interventi e azioni regionali

1. La Regione autonoma della Sardegna, per realizzare l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 2, favorisce:

- a) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
- b) la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici e ausili tecnologici innovativi, al fine di rendere effettivo l'adempimento all'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferme restando le competenze degli enti locali di cui all'articolo 3;
- c) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali nel rispetto della loro autonomia;
- d) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di

- ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- e) la possibilità per il bambino sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi.

2. La Regione autonoma della Sardegna, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione nelle attività sociali, culturali e politiche.

#### Art. 5

##### Programmazione attività

1. La Regione autonoma della Sardegna con il piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 200.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nel Bilancio di previsione della Regione:

in aumento

missione 13 - programma 01 - titolo 1

2021	euro	50.000
2022	euro	150.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8353

2021	euro	50.000
------	------	--------

2022                      euro                      150.000.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).